

Legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.
Istituzione dell'ente Parco regionale del Conero.

(B.U.R. n. 81 del 10.08.2006)

Art. 1
(Istituzione)

1. Per la gestione e l'amministrazione del Parco regionale del Conero di cui alla l.r. 23 aprile 1987, n. 21 (Istituzione del Parco regionale del Conero), è istituito l'Ente parco regionale del Conero, di seguito denominato Ente.
2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico ed ha sede nel territorio del Comune di Sirolo.
3. All'Ente si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali).

Art. 2
(Organi)

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Consiglio direttivo;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore;
 - d) il Revisore unico;
 - e) la Comunità del parco.
2. Il Consiglio direttivo, insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica cinque anni ed è composto da:
 - a) un rappresentante nominato dalla Regione;
 - b) un rappresentante nominato dalla Provincia di Ancona;
 - c) un rappresentante nominato dal Comune di Ancona;
 - d) un rappresentante nominato dal Comune di Camerano;
 - e) un rappresentante nominato dal Comune di Numana;
 - f) un rappresentante nominato dal Comune di Sirolo;
 - g) un rappresentante indicato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;
 - h) un rappresentante indicato congiuntamente o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
3. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito purché sia nominata almeno la maggioranza dei suoi componenti.
4. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti e rappresenta il parco.
5. Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo.
6. Il Revisore unico è nominato dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e dura in carica cinque anni.

Art. 3
(Statuto e regolamenti)

1. Lo statuto dell'Ente è adottato dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. L'ordinamento degli uffici dell'Ente è disciplinato con regolamento adottato dal Consiglio

direttivo.

3. I compensi per gli organi dell'Ente sono determinati dallo statuto.

Art. 4
(Contabilità economica)

1. L'Ente adotta la contabilità economica e trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 23 della l.r. 15/1994:

- a) entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale relativo all'anno successivo;
- b) entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredato della relazione sull'attività svolta.

Art. 5
(Norme finali e transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del consorzio obbligatorio costituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 21/1987, effettua la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio di cui al comma 1 non può effettuare assunzioni di personale, né stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina il Consiglio direttivo dell'Ente e ne convoca la prima seduta. Entro lo stesso termine è nominato il revisore unico.

4. A decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo, il consorzio di cui al comma 1 è soppresso e l'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al consorzio medesimo.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla l.r. 15/1994.

Art. 6
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, sono abrogati:

- a) gli articoli da 3 a 20 della l.r. 21/1987;
- b) la l.r. 2 marzo 1990, n. 8;
- c) la l.r. 24 gennaio 2000, n. 5.

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE .

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) **LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;**
- b) **LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.**

NOTE

Nota all'art. 4, comma 1

Il testo dell'articolo 23 della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) è il seguente:

"Art. 23 - (*Vigilanza*) - 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla giunta regionale. Ove l' area protetta ricada nel territorio di più regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l' esercizio della vigilanza.

2. La giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aree protette.

3. In caso di ritardi od omissioni degli organismi di gestione dei parchi, previamente invitati a provvedere, la giunta regionale nomina un apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.

4. In caso di gravi violazioni di legge o gravi inadempienze nell' attuazione dei piani e dei regolamenti dell' area protetta o in caso di persistente inattività o impossibilità di funzionamento degli organismi di gestione, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può procedere allo scioglimento dei consigli direttivi degli enti regionali di gestione. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi degli enti di gestione.

5. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 4 siano compiute da un ente locale, un suo ente strumentale, o una forma associativa di enti locali prevista dalla legge 142/1990, la Regione, con le modalità di cui al comma 3, può sostituirsi per compiere gli atti obbligatori, improrogabili ed urgenti e prevedere con legge regionale una diversa forma organizzativa del parco stesso."

Nota all'art. 5, comma 1

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 23 aprile 1987, n. 21 (Istituzione del Parco del Conero), abrogato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 3 - (*Consorzio del parco del Conero*) - E' costituito un consorzio obbligatorio tra i Comuni di Ancona, Camerano, Numana, Sirolo e la Provincia di Ancona finalizzato alla gestione ed all'amministrazione del Parco.

2. Sono organi del consorzio:

a) il Consiglio direttivo;

b) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente.

3. Il Consiglio direttivo è composto di 25 consiglieri così ripartiti:

a) 5 rappresentanti del Comune di Ancona;

b) 5 rappresentanti del Comune di Sirolo;

c) 5 rappresentanti del Comune di Numana;

d) 5 rappresentanti del Comune di Camerano;

e) 5 rappresentanti della Provincia di Ancona.

4. Nella designazione dei propri rappresentanti ogni ente deve garantire la rappresentanza della minoranza. Possono essere designati anche rappresentanti estranei ai consigli degli enti medesimi.

5. La giunta esecutiva è composta da 5 membri, oltre il Presidente, eletti dal Consiglio direttivo fra i propri componenti.

6. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo."

Nota all'art. 6, lett. b)

La l.r. 2 marzo 1990, n. 8 reca: "Modifica del terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21 `Istituzione del parco regionale del Conero'. .

Nota all'art. 6, lett. b)

La l.r. 24 gennaio 2000, n. 5 reca: "Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21 `Istituzione del parco regionale del Conero'."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

* Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 86 dell'8 marzo 2006;

* Relazione della IV Commissione consiliare permanente in data 14 giugno 2006;

* Deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 luglio 2006, n. 38.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZIO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

Indice BUR